CAMERA DEI DEPUTATI N. 974-*ter*

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRI, BOSI MARAMOTTI, NICOLINI, BADESI POLVERINI, BIANCHI BERETTA, CIAFARDINI, CONTE ANTONIO, D'AMBROSIO, MINOZZI, NATTA, TORTORELLA, VACCA

Norme per la riforma dell'organizzazione della tutela dei beni culturali ed ambientali

Già articoli da 11 a 37 della proposta di legge 974, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 2 ottobre 1984

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ART. 1.

(Indirizzo, coordinamento e programmazione).

Il Ministro per i beni culturali e ambientali formula al Consiglio dei ministri proposte per l'attività di indirizzo e coordinamento della politica dei beni culturali e ambientali sul piano nazionale e sottopone annualmente alla sua approvazione il programma nazionale di settore. Tale programma è elaborato sulla base delle proposte formulate dal Comitato di programmazione per i beni culturali e ambientali, di cui al successivo articolo 12, sentito il parere obbligatorio del Consi-

glio nazionale per i beni culturali e ambientali. Esso deve essere coordinato con gli obiettivi di sviluppo civile, culturale ed economico-sociale del Paese.

Il programma è presentato al Parlamento come allegato al bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

ART. 2.

(Comitato di programmazione per i beni culturali e ambientali).

Il Comitato di programmazione per i beni culturali e ambientali è l'organo che assiste il Ministro, con compiti di proposta, per l'elaborazione del programma nazionale di settore. Esso è presieduto dal Ministro ed è composto: dal vicepresidente del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali; dai presidenti dei comitati di settore di cui all'articolo 15; dal responsabile della segreteria generale, dal direttore dell'ufficio studi e programmazione del Ministero e da cinque esperti designati dal Ministro; da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della pubblica istruzione, del bilancio e della programmazione economica, per la ricerca scientifica e tecnologica; dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; da cinque rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre designati dall'Unione province d'Italia. Il Comitato si avvale, per l'elaborazione del programma, dell'ufficio studi e programmazione del Ministero e delle sue strutture tecniche e scientifiche; tiene conto delle proposte formulate dalle regioni e dai comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nonché di eventuali indirizzi indicati dal Consiglio nazionale in assemblea plenaria.

Il Ministro, prima di presentare il programma all'approvazione del Consiglio dei ministri, lo sottopone al parere obbligatorio dell'assemblea plenaria del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Il Comitato può articolarsi in gruppi o commissioni di lavoro.

ART. 3.

(*Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali*).

Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali istituito col decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è così modificato nella sua composizione:

1) trentaquattro membri eletti fra tutti i funzionari scientifici di ruolo che operano nel settore dei beni culturali e ambientali, nell'amministrazione dello Stato, delle regioni, degli enti locali. Tali rappresentanti saranno così distribuiti:

a) quattro per il settore archeologico;

b) sei per il settore storico-artistico di cui due per l'arte contemporanea;

c) quattro per il settore architettonico;

d) quattro per il settore delle biblioteche;

e) quattro per il settore archivistico;

f) uno per gli esperti (chimici, fisici, eccetera) operanti nei ruoli dell'amministrazione dei beni culturali;

g) tre per il settore demoantropologico;

h) due per il settore musicologico;

i) tre per il settore naturalistico e paesistico;

l) tre per il settore tecnico-scientifico e di storia della scienza e della tecnica;

2) trentaquattro docenti universitari, ordinari o associati, così distribuiti:

a) quattro per le discipline archeologiche;

b) sei per le discipline storico-artistiche di cui due per l'arte contemporanea;

c) due per il settore musicologico;

d) quattro per le discipline architettoniche e urbanistiche;

e) tre per le discipline storiche;

f) tre per le discipline linguistiche e demoantropologiche;

g) tre per le discipline bibliografiche;

h) tre per le discipline archivistiche;

i) tre per le discipline scientifico-naturalistiche;

l) tre per le discipline attinenti alla storia della scienza e della tecnica;

3) sei rappresentanti degli istituti culturali compresi nella tabella prevista dall'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1980, n. 123, eletti anche fuori del proprio ambito dai presidenti di tali istituti;

4) sei studiosi designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

5) sei esperti sui problemi dell'arte contemporanea, designati tre dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dall'Unione province italiane. I tre esperti designati dall'ANCI debbono essere scelti tra artisti di chiara fama.

Alle riunioni del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali partecipano, con voto consultivo, anche il responsabile della segreteria generale del Ministero e il direttore dell'ufficio studi e programmazione.

Le modalità elettorali e le categorie fra le quali sono eletti i membri di cui ai numeri 1 e 2 del precedente primo comma sono precisate dal Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, sentito il parere delle competenti commissioni del Senato e della Camera. In tutte le elezioni e in tutte le designazioni a base elettiva, nelle quali si tratta di eleggere più di una persona, è d'obbligo il voto limitato.

Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali dispone, per l'esercizio delle proprie funzioni, di una segreteria che fa capo al vice presidente e ai presidenti dei comitati di settore e che deve essere adeguata per consistenza numerica, livello e competenze disciplinari, all'obiettivo di assicurare un idoneo supporto conoscitivo e organizzativo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali determina, con proprio decreto, la composizione di tale organismo, del quale, su richiesta del Consiglio, può far parte - per comando - personale di ruolo sia dello Stato sia delle regioni.

ART. 4.

(*Compiti del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali*).

Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali esercita le funzioni ad esso attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e dalla presente legge. In particolare esso è organo di consulenza tecnica e scientifica e formula proposte per l'azione di indirizzo e di coordinamento di competenza del Governo. Esprime parere obbligatorio sul programma prima della sua presentazione al Consiglio dei ministri. Ha, sia nella sua composizione plenaria sia attraverso i comitati di settore, compiti di proposta e di iniziativa per l'esercizio dei poteri cautelari e di surroga di cui al precedente articolo 9 e per l'integrazione dell'inventario dei beni culturali e ambientali e degli elenchi delle bellezze naturali predisposti dalle regioni.

Al fine di garantire al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali il concreto esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, vengono trasmessi d'ufficio al Consiglio stesso:

a) i programmi e le relazioni di attività delle giunte regionali in materia di beni culturali;

b) le relazioni e i pareri delle soprintendenze, anche nel caso di deliberazione della regione difforme da tali pareri;

c) rapporti, programmi e proposte dell'ufficio studi e programmazione e degli istituti centrali.

Il Consiglio può inoltre richiedere all'ufficio studi e programmazione, agli istituti centrali, agli organi regionali supplementi di indagine e ogni altra informazione.

ART. 5.

(*Comitati di settore*).

Il Consiglio nazionale si articola in comitati di settore stabili e in gruppi di lavoro in relazione a specifici problemi.

Sono costituiti i seguenti comitati di settore:

1) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;

2) comitato di settore per i beni archeologici;

3) comitato di settore per i beni storici e artistici;

4) comitato di settore per l'arte contemporanea;

5) comitato di settore per i beni archivistici;

6) comitato di settore per i beni librari e audiovisivi;

7) comitato di settore per i beni demoantropologici;

8) comitato di settore per i beni naturalistici;

9) comitato di settore per i beni tecnico-scientifici e di storia della scienza e della tecnica;

10) comitato di settore per gli istituti culturali.

Tutti i membri effettivi del Consiglio nazionale sono distribuiti fra i comitati di settore. La composizione dei comitati di settore è stabilita, su proposta del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Ogni comitato elegge a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.

I comitati di settore esercitano le funzioni ad essi attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e dalla presente legge.

Essi possono riunirsi anche congiuntamente per la discussione di temi di interesse comune.

ART. 6.

(Segreteria generale del Ministero per i beni culturali e ambientali).

Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituita una segreteria generale, che è diretta da un funzionario proveniente dai ruoli tecnico-scientifici, la

cui qualifica è equiparata a quella di dirigente generale. Egli prende il nome di segretario generale del Ministero.

La segreteria generale è l'organo tecnico-operativo per la esecuzione delle funzioni di competenza del Ministro e in particolare per quelle di coordinamento dell'attività degli istituti centrali e degli altri servizi o istituti che fanno capo al Ministero; nonché per l'esercizio da parte del Ministro dei poteri cautelari e di surroga di cui all'articolo 9.

Alla segreteria generale fanno capo i funzionari tecnico-scientifici appartenenti al ruolo degli ispettori centrali del Ministero.

ART. 7.

(*Ufficio studi e programmazione*).

È istituito l'ufficio studi e programmazione, che sostituisce l'ufficio studi previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Esso si articola, secondo modalità definite con decreto del Ministro, in sezioni stabili e in gruppi di studio e progettazione anche per singoli programmi.

Per l'elaborazione di singoli programmi o per l'acquisizione di pareri tecnici, l'ufficio studi e programmazione può avvalersi della consulenza, anche attraverso convenzioni, dell'Università, del Consiglio nazionale delle ricerche, di altri enti pubblici di ricerca, di società di progettazione a capitale prevalentemente pubblico. Esso stabilisce accordi di collaborazione con organismi governativi internazionali che agiscono nel campo dei beni culturali.

L'ufficio studi e programmazione è diretto da un funzionario proveniente dai ruoli tecnico-scientifici dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali.

ART. 8.

(*Ufficio amministrativo*).

Per le competenze amministrative relative alle strutture del Ministero, agli istituti centrali e agli altri istituti dipendenti,

è istituito un ufficio amministrativo nell'ambito della segreteria generale. La Direzione generale per gli affari amministrativi e il personale e gli uffici centrali attualmente costituiti presso il Ministero sono soppressi nei modi previsti dal successivo articolo 28.

ART. 9.

(*Istituti centrali*).

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è sostituito dal seguente:

« Sono istituti centrali che operano alle dirette dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali:

a) l'istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) l'istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

c) l'istituto centrale per la patologia del libro;

d) l'istituto centrale per il restauro;

e) l'istituto centrale per l'inventariazione archivistica.

Tali istituti hanno autonomia amministrativa e contabile, per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e a quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale; sono organi tecnici di ricerca, elaborazione, documentazione che operano anche in collaborazione, attraverso convenzioni, con l'università, il Consiglio nazionale delle ricerche, altri istituti pubblici di ricerca, organismi internazionali; fissano *standards* e metodologie per la politica di tutela, documentazione, catalogazione, conservazione e restauro dei beni culturali; forniscono pareri al Ministro, al Comitato per la programmazione, al Consiglio nazionale; formulano programmi e proposte all'ufficio studi e programmazione del Ministero e ai comitati di settore del Consiglio nazionale;

forniscono consulenza tecnico-scientifica alle regioni, alle soprintendenze e agli istituti museali; sono dotati, oltre che del personale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio di queste funzioni e delle altre a ciascuno di essi attribuite, di unità operative per particolari interventi su tutto il territorio nazionale, in relazione a questioni di particolare complessità tecnico-scientifica o a situazioni di emergenza.

L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve comprendere uno o più laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo, è stabilito con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore ».

Ferme restando le competenze del Comitato di gestione di cui agli articoli 19, 20, 21 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, presso ogni istituto centrale è costituito un consiglio di istituto formato da tutti i funzionari del ruolo direttivo e da sette rappresentanti del restante personale tecnico, amministrativo ed esecutivo. Il consiglio, oltre a formulare pareri e proposte sull'organizzazione e sullo svolgimento dei servizi, sull'utilizzazione del personale e su tutte le questioni ad esso sottoposte, discute e approva preventivamente il programma annuale dell'istituto.

ART. 10.

(*Istituti nazionali*).

Sono istituti nazionali, che operano alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, i seguenti istituti:

a) Le Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze;

b) l'Archivio centrale dello Stato;

c) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea con sede in Roma;

d) l'Istituto nazionale per la grafica;

e) la Discoteca di Stato, che assume la denominazione di Discoteca e nastroteca nazionale;

f) la Cineteca nazionale, dopo il riordinamento di cui al successivo comma.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni culturali e ambientali, di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, presenterà al Parlamento un disegno di legge per il riordinamento della Cineteca nazionale e il suo inquadramento fra gli Istituti nazionali dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Entro tale data il Ministro per i beni culturali e ambientali presenterà al Parlamento altro disegno di legge per il riordinamento della Discoteca e nastroteca nazionale come istituto scientifico e archivio del disco e del nastro.

Sia la discoteca e nastroteca nazionale sia la Cineteca nazionale dovranno essere dotate di laboratori di ricerca per la conservazione e il restauro del materiale filmico e audiovisivo.

Altri istituti nazionali potranno essere costituiti sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in relazione ai problemi di tutela e valorizzazione dei beni naturalistici, di quelli attinenti alla storia della scienza e della tecnica, di quelli demoantropologici.

Sino a nuovo ordinamento, da definirsi non oltre due anni dall'attuazione della delega di cui al primo comma dell'articolo 5, restano altresì alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali il Museo nazionale delle arti e delle tradizioni popolari, il Museo nazionale di arte orientale, il Museo delle antichità egizie di Torino. Il Museo di Castel S. Angelo di Roma e l'Opificio delle pietre dure di Firenze sono trasferiti, rispettivamente, alla regione Lazio e alla regione Toscana.

Gli Istituti nazionali di cui ai precedenti commi, oltre a svolgere le funzioni ad essi attribuite dalla legislazione vigente, hanno, per le rispettive materie, compiti di assistenza e consulenza scientifica per le regioni, le soprintendenze, gli istituti museali, nonché compiti di promozione della ricerca anche in collaborazione con le università e il Consiglio nazionale delle ricerche, con altre istituzioni nazionali o internazionali, con le missioni italiane di ricerca all'estero.

Gli istituti nazionali hanno autonomia amministrativa e contabile, nelle forme previste per gli istituti centrali.

Si applica agli istituti nazionali quanto disposto nell'ultimo comma del precedente articolo.

ART. 11.

(*Biblioteche universitarie*).

Per le biblioteche universitarie attualmente dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, è delegato ad emanare un decreto avente valore di legge per il loro riordinamento secondo i seguenti criteri:

1) trasferimento sotto la competenza del Ministero della pubblica istruzione e attribuzione alla relativa università delle biblioteche la cui attività è essenzialmente in funzione dell'università stessa;

2) trasferimento alla regione in cui hanno sede delle biblioteche che svolgono prevalentemente una funzione di biblioteca pubblica.

Per l'elaborazione del decreto dovrà essere sentito il parere delle regioni e delle università interessate, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio universitario nazionale. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alle date di scadenza della delega lo schema di decreto dovrà essere sottoposto, per il parere, all'esame delle competenti Commissioni del Senato e della Camera.

ART. 12.

(*Biblioteche annesse ai monumenti nazionali*).

Sono escluse dai trasferimenti e dalle deleghe di cui alla presente legge le biblioteche già di proprietà ecclesiastica annesse ai monumenti nazionali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali garantisce a tali biblioteche l'assistenza tecnica e scientifica e contribuisce, con apposito stanziamento di bilancio, alle spese di conservazione, restauro, catalogazione e ricerca. Le biblioteche annesse ai monumenti nazionali debbono garantire, secondo criteri da definire con apposito regolamento, l'accesso al pubblico; non possono essere attribuiti ad esse compiti ordinari nel quadro della organizzazione dei servizi di pubblica lettura.

L'Istituto per il catalogo unico delle biblioteche e per le informazioni bibliografiche include nei suoi programmi, ai fini della catalogazione e dell'informazione bibliografica, il patrimonio librario delle biblioteche annesse ai monumenti nazionali.

ART. 13.

(*Trasferimenti di biblioteche alle regioni*).

Ad eccezione delle biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze, di quelle indicate nei due precedenti articoli e di quelle con sede in Roma annesse agli istituti storici, il cui riordinamento sarà definito nel quadro della riforma di tali istituti, tutte le altre biblioteche pubbliche statali sono trasferite alle regioni e inquadrate nel sistema bibliotecario regionale.

ART. 14.

(*Sistema bibliotecario nazionale*).

Tutte le biblioteche funzionanti sul territorio nazionale, a chiunque appartengano, purché aperte al pubblico, sono unità di servizio del sistema bibliotecario nazionale, per quanto riguarda la circolazione dell'informazione e la disponibilità dei documenti. Il sistema bibliotecario nazionale si articola in sistemi regionali e subregionali.

Lo Stato e le regioni concorrono, ciascuno per la propria competenza, al funzionamento e allo sviluppo del sistema bibliotecario nazionale. Il Ministero per i

beni culturali e ambientali, attraverso lo Istituto per il catalogo unico e le due biblioteche nazionali centrali, assicura sul piano nazionale, stabilendo i necessari raccordi con i sistemi bibliotecari regionali, la catalogazione e l'informazione bibliografica, la documentazione e la conservazione della produzione nazionale e della principale produzione straniera, il prestito nazionale e internazionale.

ART. 15.

(Servizio centrale e uffici regionali per l'esportazione).

Presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione è istituito un Servizio centrale per le esportazioni e le importazioni con il compito di garantire un adeguato supporto tecnico-informativo per l'esercizio delle norme di tutela relative all'importazione e all'esportazione delle opere d'arte e dei beni culturali.

Tale servizio centrale si avvale della banca dati del Catalogo nazionale dei beni culturali e del Catalogo unico delle biblioteche ed è collegato con i centri regionali di catalogazione e documentazione, di cui all'articolo 30.

Presso ogni capoluogo di regione è istituito, con sede presso l'istituto regionale per il catalogo e la documentazione di cui al successivo articolo 30, un ufficio per la esportazione e l'importazione delle opere d'arte e dei beni culturali ivi compresi i beni archivistici e librari. Ogni ufficio esportazione trasmette copia degli atti relativi alle pratiche di esportazione e importazione al Servizio centrale per la esportazione e l'importazione.

Le commissioni per l'esportazione e la importazione sono presiedute, secondo criteri di rotazione, da un funzionario dei ruoli direttivi tecnico-scientifici dell'amministrazione statale per i beni culturali e ambientali e sono costituite, sempre con criteri di rotazione, da funzionari scientifici e da personale tecnico e amministrativo delle soprintendenze delle rispettive regioni, integrati, ove necessario per

acquisire specifiche competenze, da funzionari scientifici di altre regioni e da docenti universitari. Nell'assolvimento di queste funzioni il presidente e i membri della commissione assumono veste di pubblici ufficiali.

Il Governo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le regioni, stabilisce entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'eventuale istituzione e l'ubicazione di sedi decentrate degli uffici regionali per la importazione e l'esportazione, in modo da garantire la necessaria sorveglianza presso porti, aeroporti e valichi di frontiera.

ART. 16.

(*Delega al Governo per le norme relative alla formazione e al reclutamento del personale*).

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali e sentito il parere delle regioni, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, il Governo è delegato a emanare con proprio decreto norme aventi valore di legge contenenti princìpi generali in materia di formazione e reclutamento del personale delle amministrazioni dei beni culturali e ambientali.

Tali norme dovranno essere tali da assicurare:

a) l'introduzione di criteri omogenei per la formazione e il reclutamento del personale impiegato nell'amministrazione dei beni culturali, sia esso appartenente ai ruoli dello Stato, delle regioni o degli enti locali;

b) l'ingresso nei ruoli unicamente mediante concorso pubblico;

c) il possesso, ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'ingresso nei ruoli del personale scientifico, di una laurea spe-

cifica e di un titolo di specializzazione postuniversitario conseguito attraverso corsi organizzati dalle università ovvero, in mancanza di tali corsi, attraverso corsi promossi dallo stesso Ministero per i beni culturali e ambientali in collaborazione con le università;

d) l'ingresso nei ruoli del personale intermedio con livelli di formazione o di specializzazione scolastica o postscolastica che, in rapporto alle diverse funzioni, siano tali da garantire un'elevata qualificazione culturale e professionale dell'intera amministrazione;

e) opportune agevolazioni per l'aggiornamento, l'attività di ricerca, l'ulteriore qualificazione culturale e professionale del personale scientifico e tecnico, anche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari specialistici sia in Italia sia all'estero;

f) misure di incentivazione della mobilità del personale, soprattutto dei ruoli scientifici e tecnici, fra le varie amministrazioni.

Le norme delegate dovanno essere sottoposte al parere delle Commissioni competenti del Senato e della Camera con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza della delega.

ART. 17.

(*Scuole speciali e attività di formazione*).

Con i medesimi termini e modalità di cui al precedente articolo il Governo è delegato ad emanare norme aventi valore di legge, allo scopo di:

a) riordinare le scuole speciali, già esistenti presso l'Istituto centrale del restauro, l'Istituto di patologia del libro, gli Archivi di Stato, definendo programmi e modalità di accesso e le equipollenze dei titoli di studio rilasciati e adeguando le strutture di tali scuole alle accresciute esigenze della politica di tutela e

valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

b) fissare criteri generali in materia di corsi di formazione professionale organizzati dalle regioni per addetti alla manutenzione e per operatori dei servizi bibliotecari e museali;

c) istituire, di intesa con facoltà o dipartimenti universitari, corsi di specializzazione per la formazione di personale scientifico e tecnico da impiegare nell'attività di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni naturalistici, di quelli riguardanti la storia della scienza e della tecnica, di quelli demoantropologici;

d) promuovere, di intesa con facoltà o dipartimenti universitari, corsi di qualificazione e aggiornamento ai fini del potenziamento dei servizi didattici e delle attività di promozione culturale rivolte ad estendere la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale.

ART. 18.

(*Riordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali*).

Entro sei mesi e con le modalità indicate nel precedente articolo 26, il Governo è altresì delegato ad emanare un decreto avente valore di legge riguardante la riorganizzazione degli uffici e degli organi direttamente dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambietali e l'assetto del personale, prevedendo in particolare:

a) il trasferimento alle regioni del personale statale degli organi periferici, secondo le norme di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Tale personale sarà sistemato in via definitiva secondo le modalità di cui all'articolo 123 del citato decreto del Presidente della Repubblica, con leggi regionali da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento di delega;

b) la soppressione degli uffici centrali e degli altri servizi amministrativi non previsti dalla presente legge;

c) la determinazione del personale amministrativo strettamente necessario alla gestione dei residui compiti di amministrazione diretta;

d) la determinazione anche in aumento del personale tecnico e scientifico, adeguato per numero e per professionalità ai compiti attribuiti dalla presente legge al Ministero per i beni culturali e ambientali e agli istituti da esso dipendenti.

ART. 19.

(*Compiti delle regioni*).

È compito delle regioni:

a) garantire, in concorso con gli enti locali territoriali, la piena attuazione sia delle norme di tutela sia degli indirizzi e dei programmi fissati in sede nazionale e provvedere ad un'integrale catalogazione e documentazione dei beni culturali e ambientali situati sul territorio regionale;

b) promuovere, in particolare nel quadro delle attività scolastiche ed educative e potenziando a tal fine i servizi didattici, la più ampia fruizione e conoscenza da parte di tutti i cittadini del patrimonio storico, culturale e ambientale;

c) includere la tutela, l'uso pubblico e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali tra gli obiettivi della programmazione economico-sociale, assicurando in particolare l'organico inserimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali nella politica urbanistica, di pianificazione territoriale, di protezione della natura e dell'ambiente;

d) disciplinare in modo unitario, con leggi di riassetto organizzativo per l'intera materia da emanarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercizio dei poteri delegati e tra-

sferiti, compresi quelli già attribuiti con precedenti leggi, e procedere in tale sede all'eventuale delega agli enti locali territoriali. Fino all'entrata in vigore delle leggi attuative regionali l'esercizio delle competenze delegate con la presente legge e l'amministrazione degli istituti, dei beni e del personale trasferito sono affidati alle regioni ma sono regolati dalle vigenti disposizioni;

e) esercitare funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza nei confronti degli enti locali;

f) elaborare programmi poliennali, articolati per piani annuali e per ambiti territoriali, nei quali saranno precisati gli obiettivi di catalogazione, tutela, conservazione a valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Tali programmi dovranno anche tendere ad assicurare una equilibrata distribuzione degli istituti e dei servizi culturali nel territorio.

ART. 20.

(*Criteri generali per l'organizzazione delle soprintendenze e degli istituti regionali*).

Nell'emanare le leggi regionali di riassetto organizzativo, di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 29, le regioni dovranno attenersi ai seguenti criteri:

a) riordino dei servizi e degli istituti delegati o trasferiti attraverso la costituzione a livello regionale o subregionale, sotto la vigilanza dell'assessorato o del dipartimento competente, di soprintendenze pluridisciplinari per i beni culturali e ambientali, riservando in ogni caso la direzione di tali soprintendenze ai funzionari appartenenti ai ruoli scientifici;

b) riconoscimento alle soprintendenze di autonomia amministrativa e contabile e di gestione culturale e scientifica, secondo modalità definite dalle leggi regionali, tenuto conto delle funzioni e delle competenze attribuite alle soprintendenze dalla presente legge;

c) articolazione delle soprintendenze in servizi che tengano conto delle diverse

categorie di beni da tutelare (beni archeologici, storico-artistici, architettonico-ambientali, archivistici, librari, naturalistici, scientifico-tecnici, demoantropologici, eccetera);

d) istituzione di un organo di raccordo fra le soprintendenze nel caso in cui il territorio regionale sia diviso in più soprintendenze;

e) costituzione a livello regionale di un istituto regionale per il catalogo e la documentazione, che coordinerà il lavoro svolto in questo campo dalle soprintendenze e opererà secondo criteri e metodologie fissati dall'Istituto centrale, in modo da assicurare omogeneità alla catalogazione e documentazione sul piano nazionale;

f) istituzione di altri istituti regionali, fra i quali, di norma, un centro regionale per il restauro, che si avvarrà della assistenza e della consulenza tecnica dell'Istituto centrale e opererà come organo di supporto per le soprintendenze e per gli istituti museali degli enti locali, e di un centro per l'informazione bibliografica collegato al sistema bibliotecario nazionale;

g) riconoscimento anche agli istituti regionali, secondo modalità e nei limiti fissati dalle leggi regionali, di autonomia amministrativa e contabile e di gestione culturale e scientifica;

h) costituzione, presso le soprintendenze e gli istituti regionali, di consigli di istituto, composti di regola da tutto il personale scientifico e da rappresentanti del personale tecnico, amministrativo ed esecutivo, e determinazione dei relativi compiti in ordine alla gestione amministrativa, culturale e scientifica della soprintendenza o dell'istituto. Tra tali compiti non potrà in ogni caso mancare quello dell'approvazione preventiva del programma annuale.

ART. 21.

(*Altri criteri per l'emanazione delle leggi regionali*).

Nell'emanazione delle leggi di riordino dell'amministrazione dei beni culturali e

ambientali, le regioni dovranno altresì attenersi ai seguenti criteri:

a) precisare le modalità per il riconoscimento agli istituti museali, sia quelli direttamente dipendenti dalla regione o da suoi organi sia quelli gestiti dagli enti locali, di un'autonomia amministrativa e contabile e di direzione culturale e scientifica che sia rapportata alla rilevanza degli istituti stessi;

b) prevedere l'istituzione, la composizione e i compiti di organi consultivi regionali che assicurino la partecipazione sia delle forze culturali e sociali sia di rappresentanti del personale scientifico operante nel settore all'elaborazione della politica regionale dei beni culturali e ambientali;

c) definire, sempre per l'elaborazione di tale politica e per lo svolgimento di una azione coordinata, forme di consultazione periodica degli enti locali, anche con la partecipazione dei rappresentanti delle soprintendenze e degli istituti regionali;

d) disciplinare l'organizzazione dei corsi di formazione professionale di competenza delle regioni, tenendo conto dei princìpi generali stabiliti dalle norme di cui all'articolo 4, lettera *c*) e all'articolo 27, lettera *b*).

ART. 22.

(*Collaborazione con la scuola e l'università*).

Le leggi regionali dovranno altresì:

a) prevedere forme di collaborazione delle sovrintendenze e degli istituti museali con gli organi di governo della scuola, al fine di potenziare i servizi di didattica dei beni culturali, promuovere l'aggiornamento e l'informazione degli insegnanti, estendere fin dalla scuola dell'obbligo la conoscenza e l'uso pubblico dei beni culturali e ambientali;

b) fissare procedure e modalità per la stipula di convenzioni con università,

dipartimenti, istituti di ricerca, per la formazione e l'aggiornamento del personale, la collaborazione reciproca nello svolgimento dell'attività didattica, l'organizzazione di programmi di ricerca, lo studio di nuove tecniche e nuove metodologie, la partecipazione alla catalogazione, l'approfondimento di altri temi di comune interesse.

ART. 23.

(*Deleghe ai comuni singoli o associati*).

Le regioni, con proprie leggi, possono delegare ai comuni o ad associazioni intercomunali la gestione di musei, gallerie, archivi, biblioteche, monumenti, aree archeologiche od altri istituti assimilati, garantendo che i comuni o le associazioni intercomunali siano dotati di strutture e servizi tecnici e scientifici adeguati per la gestione di tali istituti, e sempre che la gestione degli istituti stessi non sia invece ritenuta essenziale per le soprintendenze ai fini dell'esercizio delle loro funzioni.

Per la gestione degli istituti di cui al comma precedente i comuni possono associarsi secondo modalità e criteri fissati dalle leggi regionali. L'ambito territoriale entro il quale viene costituita l'associazione intercomunale, di norma coincidente con quello concernente gli altri servizi culturali, deve essere di dimensione tale da assicurare il necessario sostegno tecnico e scientifico per l'attività di gestione. L'associazione riguarda anche i musei, le biblioteche e gli altri istituti assimilati che all'atto della delega regionale sono già di proprietà dei comuni.

Le leggi regionali, sentiti gli enti locali interessati, possono prevedere il trasferimento ai comuni di musei, biblioteche o altri istituti di proprietà della provincia.

Nei casi in cui non si verificano le condizioni previste dal primo comma, la gestione degli istituti rimane affidata alle soprintendenze.

ART. 24.

(*Delega alle province*).

Le regioni con propria legge possono delegare alle province:

a) le funzioni di programmazione relative alla gestione degli archivi provinciali, alla costituzione dei sistemi bibliotecari locali, al coordinamento dei musei e delle biblioteche gestiti dai comuni singoli o associati, all'ordinamento degli archivi locali;

b) la gestione, nella rispettiva circoscrizione, di corsi di aggiornamento per il personale dei servizi dei beni culturali, secondo le norme e i criteri di cui agli articoli 4, lettera *c*) e 31, lettera *d*).

Le norme di cui al presente articolo saranno modificate in relazione all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali.

ART. 25.

(*Vigilanza sulle funzioni delegate agli enti locali*).

L'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali è sottoposto alla vigilanza delle regioni, che assicurano l'attuazione delle norme di tutela e forniscono l'assistenza tecnico-scientifica, nonché contributi finanziari per le attività conoscitive e di progettazione e per il potenziamento e la costituzione di servizi.

Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro delegate, assicurano a musei, gallerie, biblioteche, archivi ed altri istituti assimilati, autonomia amministrativa e contabile e di gestione culturale e scientifica, secondo modalità stabilite nelle leggi regionali, affidando la gestione di tali istituti a personale tecnico e scientifico adeguatamente preparato in conformità con quanto disposto all'articolo 4, lettera *c*) e all'articolo 26 della presente legge.

ART. 26.

(*Norme per il personale*).

Le regioni, con propria legge, provvedono all'assegnazione del personale trasferito dallo Stato, ripartendolo tra gli organi e gli istituti regionali di cui all'articolo 30 e gli istituti di cui è delegata la gestione ai comuni. Dopo l'emanazione delle leggi regionali di riassetto normativo e organizzativo per le competenze delegate, gli enti locali che abbiano adottato il piano di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, secondo le modalità previste dal decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive modificazioni, potranno procedere all'ampliamento delle piante organiche, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, e all'assunzione del personale tecnico-scientifico e amministrativo strettamente indispensabile alla riorganizzazione, alla riqualificazione, all'ampliamento dei servizi e degli istituti per le competenze di cui alla presente legge. Tale facoltà potrà essere esercitata in relazione ai piani nazionali e regionali di settore e nei limiti dei parametri che saranno fissati, con decreto, dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e il Comitato di programmazione; tale decreto da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà anche indicare i limiti percentuali annui da osservarsi nel procedere alle nuove assunzioni.

ART. 27.

(*Compiti delle soprintendenze*).

La soprintendenza ai beni culturali e ambientali è organo tecnico e amministrativo della regione, per le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge.

Essa è dotata di autonomia amministrativo-contabile e di direzione culturale e scientifica, nel quadro dei princìpi, degli obiettivi e dei programmi fissati in sede nazionale e regionale.

In particolare la soprintendenza:

a) esercita tutte le attività ad essa attribuite dalla legislazione di tutela ed esegue indagini, scavi, altri programmi di ricerca;

b) formula ed effettua programmi di intervento annuale e poliennale in merito alla catalogazione, al restauro, alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, all'istituzione di nuovi musei, biblioteche, archivi, servizi e al potenziamento di quelli esistenti;

c) esprime parere obbligatorio sugli strumenti urbanistici, in merito alla loro conformita alle normative di tutela;

d) presta assistenza agli enti locali per le attività conoscitive e di progettazione in relazione alle materie di cui alle lettere *a*) e *b*);

e) esprime parere obbligatorio su schemi di atti normativi e amministrativi regionali, in materia di beni culturali e ambientali, assetto del territorio, protezione dei parchi e dei beni naturalistici.